

STATUTO

**SOCIETA' GENERALE
TRASPORTI E MOBILITA' -
S.P.A. IN ABBREVIAZIONE
"SGTM - S.P.A."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PRATO PO PIAZZA DUOMO 18

Numero REA: PO - 518002

Codice fiscale: 05174260488

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-10-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al rep. N. 25912/11058

STATUTO

Costituzione, Denominazione, Sede e Durata della Società

Articolo 1

è costituita una Società per Azioni con denominazione "Società Generale Trasporti e Mobilità - S.p.a.", in abbreviazione "SGTM" s.p.a..

Articolo 2

La società ha sede nel Comune di Prato.

Articolo 3

La durata della società è stabilita sino al trentuno (31) dicembre duemilacinquanta (2050).

Attività della società

Articolo 4

La società, operando sia direttamente, sia tramite imprese partecipate, eventualmente anche associando alla gestione (in funzione dell'ubicazione delle reti di trasporto da gestire o per altre ragioni strategiche ed in qualunque forma associativa consentita dalla legge) anche altre imprese, ha per oggetto:

a) La gestione di servizi pubblici di trasporto di persone e della mobilità in generale; quanto precede operando:

- principalmente a mezzo di autobus, tram, metropolitane, treni regionali;
- sia in Italia che all'estero.

b) La gestione di biglietterie, di agenzie di viaggio, l'organizzazione di viaggi incentive, meeting e incoming, il noleggio di autobus, e autovetture e la realizzazione e/o gestione di parcheggi.

c) L'assunzione e gestione di partecipazioni, l'acquisto, la vendita, la permuta di titoli quote e partecipazioni in genere sia in Italia che all'estero; la detenzione e la gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese; tale attività può essere finalizzata anche all'alienazione delle partecipazioni e può consistere, per il periodo di detenzione, in interventi volti alla riorganizzazione aziendale o allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento di capitale di rischio; il tutto con la tassativa esclusione di qualsiasi attività nei confronti del pubblico o di quanto non permesso dalla normativa vigente in materia bancaria e di raccolta del risparmio tra il pubblico e quindi esclusivamente nei confronti di società e

soggetti appartenenti al gruppo di appartenenza.

d) L'attività di fornitura di servizi aziendali nel campo della consulenza direzionale, del controllo di gestione, della consulenza informatica, ed in generale dell'organizzazione aziendale; la produzione e

noleggio di software ed hardware, l'attività di elaborazione dati per conto terzi in materia di contabilità generale, contabilità IVA, e contabilità del personale; le ricerche di mercato e le statistiche aziendali in genere; i servizi di logistica in generale; il tutto sia alle proprie partecipate sia ai terzi con la tassativa esclusione delle attività riservate agli iscritti ad albi professionali;

La società potrà compiere tutto quanto occorrente, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- fare operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati (nei limiti di legge), concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali.

La società potrà prestare garanzie, sia reali che personali unicamente nell'interesse ed a favore di società controllate e/o collegate, ovvero nell'interesse e/o a favore di terzi ma solo in via residuale e comunque ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

Capitale - Azioni e Obbligazioni - Strumenti finanziari - Finanziamenti

Articolo 5

Il capitale sociale è di euro 1.000.000,00 ed è diviso in numero 100.000,00 azioni nominative dal valore nominale di euro 10.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritto. Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Articolo 6

La società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti. Alla trasferibilità di tali strumenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del successivo art. 9.

Articolo 7

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

Articolo 8

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Divieto di alienazione delle azioni - Diritto di prelazione

Articolo 9

è vietato il trasferimento della proprietà o della nuda proprietà delle azioni nonchè la costituzione di usufrutto su di esse, per atto tra vivi, a titolo gratuito od oneroso, per cinque anni dalla data di costituzione della società. è consentito il pegno sui certificati azionari.

Articolo 10

Ai soci è attribuito il diritto di prelazione, a parità di condizioni, in ogni caso di trasferimento o costituzione di diritti reali, a titolo oneroso o gratuito, a favore di terzi o di soci, per atto tra vivi, delle azioni, dei diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione, di obbligazioni convertibili e di strumenti finanziari. Per trasferimento per atto tra vivi si intendono tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la permuta, il conferimento, la dazione in pagamento, il trasferimento del mandato fiduciario e la donazione. Il socio che intenda cedere o comunque trasferire le proprie azioni, diritti di opzione, obbligazioni convertibili o strumenti finanziari, oppure costituire su di essi diritti reali minori, dovrà darne comunicazione con raccomandata A.R. al Presidente del Consiglio di Amministrazione, precisando il numero di azioni, diritti di opzione, obbligazioni convertibili o strumenti finanziari, dei quali intenda disporre, il nominativo dell'interessato all'acquisto, il corrispettivo di cessione, con le relative modalità di pagamento e le ulteriori condizioni e modalità dell'offerta.

Ove il corrispettivo dell'alienazione abbia carattere infungibile, come, esemplificativamente, in caso di permuta o conferimento, oppure laddove la alienazione avvenga a titolo gratuito, ai fini dell'esercizio della prelazione il corrispettivo pecuniario verrà determinato con arbitrium boni viri da un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale di Pisa, su istanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione; l'arbitratore dovrà comunicare la propria determinazione al denunziante e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata spedita entro venti giorni dalla accettazione dell'incarico. In tal caso, le modalità di pagamento saranno uniformemente quelle del versamento dell'intero corrispettivo in contestualità dell'atto di cessione delle partecipazioni. Le spese dell'arbitraggio saranno, in ogni caso, a carico della parte denunziante.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dal recepimento della comunicazione del denunziante, o, nella ipotesi regolata dal comma precedente, dal recepimento di quella inoltratagli dall'arbitratore, dovrà darne informazione agli altri soci mediante raccomandata A.R., corredandola, nell'ultimo caso, della determinazione arbitratore.

I soci dovranno esercitare la prelazione mediante comunicazione raccomandata che pervenga al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza, entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento della raccomandata da questi inviata loro ai sensi del comma precedente.

Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà spedire comunicazione raccomandata al socio denunziante, attestante gli esiti dell'offerta in prelazione.

In caso di esercizio della prelazione da parte di due o più soci, le azioni o i diritti di opzione, le obbligazioni convertibili o gli strumenti finanziari ceduti si ripartiranno tra i prelazionari in proporzione alle rispettive partecipazioni.

In ogni caso l'esercizio della prelazione sarà efficace solo ove esso riguardi la totalità delle partecipazioni offerte in prelazione.

In caso di mancato esercizio della prelazione, il trasferimento delle partecipazioni a favore del terzo interessato, dovrà intervenire, a pena di decadenza, entro i trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione dell'esito negativo dell'offerta in prelazione.

In caso di trasferimento o costituzione di diritti reali in violazione di quanto disposto ai commi precedenti, impregiudicata la valutazione giudiziale sulla nullità e/o inefficacia dell'atto, l'avente causa non avrà comunque diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio di alcun diritto sociale e non potrà disporre a sua volta di quanto acquistato con effetti nei confronti della società.

Recesso

Articolo 11

Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la proroga del termine;
- f) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;
- g) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- h) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- i) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;

l) l'introduzione o soppressione di clausole compromissorie;
m) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.

I termini e le modalità di esercizio del recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dagli artt. 2437 bis, ter e quater c.c.

Domicilio

Articolo 12

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine, la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Patrimoni destinati

Articolo 13

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria a norma dell'art. 15 del presente statuto ed in deroga all'art. 2447 ter, ultimo comma, c.c..

Soggezione ad attività di direzione e controllo

Articolo 14

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Assemblee

Articolo 15

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art.

2346, ultimo comma, c.c.;

d. l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni;

e. la costituzione di patrimoni destinati ai sensi dell'art. 13 del presente statuto.

L'attribuzione all'organo amministrativo di competenze dell'assemblea ha carattere concorrente e non impedisce a quest'ultima di deliberare in ordine ad esse.

Articolo 16

L'assemblea è tenuta di regola presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo, ma comunque in Italia.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'avviso di convocazione deve indicare la data e l'ora di convocazione dell'assemblea, le materie all'ordine del giorno, le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci, ai consiglieri ed ai sindaci, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

E' comunque consentita la convocazione mediante avviso comunicato ai soci, nei medesimi termini di cui sopra, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento quali ad esempio il telefax munito di rapporto di ricezione e/o la posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. Esse non possono convocarsi per il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

Articolo 17

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo nonché la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

Articolo 18

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il sessanta per cento del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, deli-

bera con il voto favorevole del cinquantuno per cento del capitale sociale.

Articolo 19

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole del novanta per cento del capitale sociale.

In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il sessanta per cento del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno il 51% del capitale sociale presente. è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il sessanta per cento del capitale sociale per le delibere inerenti alle modifiche statutarie.

Articolo 20

Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche tramite altri soci o terzi legittimati mediante delega scritta. La società acquisisce la delega agli atti sociali. La delega può essere rilasciata per la prima e la seconda convocazione ma non può essere rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

Se il socio ha conferito la delega ad una società, il legale rappresentante di questa rappresenta il socio in assemblea. La società delegata può in alternativa delegare un proprio dipendente, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

Articolo 21

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal vice - Presidente, od in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti, a maggioranza assoluta del capitale presente.

L'assemblea nomina, con le stesse modalità, un segretario, anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti (anche mediante allegato);

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 22

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, nel rispetto dei criteri posti ai commi precedenti.

Articolo 23

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

a) nell'avviso di convocazione dell'assemblea deve precisarsi se il voto per corrispondenza sia ammesso, l'indirizzo cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire; non è ammesso il voto per corrispondenza per le deliberazioni dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci;

b) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti all'assemblea tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità per la partecipazione all'assemblea e la cui scheda di voto sia pervenuta nel termine di cui alla precedente lett. "a";

c) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

d) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

e) il computo del capitale rappresentato dalle schede di voto per corrispondenza avviene al momento della costituzione dell'assemblea, al fine di verificare la sussistenza del quorum costitutivo;

f) il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea;

g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno con-

servate agli atti sociali.

Articolo 24

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari od obbligazioni, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea dei soci, con riferimento alla convocazione ed al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.

La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

Amministrazione

Articolo 25

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- b) riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- c) adeguamento dello statuto a disposizioni normative inderogabili.

Articolo 26

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c., limitatamente alla assunzione della qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti.

Articolo 27

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri fino ad un massimo di sei; gli amministratori possono essere anche non soci.

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ove venga meno due o più degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si considererà decaduto e dovrà essere convocata immediatamente l'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo.

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, e un vicepresidente ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il

consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare direttori generali, determinandone i poteri.

Il Presidente è privo di poteri gestori salvo che gli siano conferite espresse deleghe dal consiglio di amministrazione.

Articolo 28

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario, oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri. Il potere di convocazione spetta al presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, e in caso di assenza o impedimento di questo, al presidente del collegio sindacale.

La convocazione, è fatta, a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica, almeno tre giorni prima della riunione.

Nei soli casi di urgenza, la convocazione può essere fatta, con le modalità anzidette, con preavviso di almeno un giorno.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza di quattro consiglieri su cinque e delibera con il voto favorevole di quattro consiglieri su cinque.

Il consiglio di amministrazione è altresì validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente, o in caso di assenza o impedimento di questi dal consigliere più anziano di età. Il presidente deve farsi assistere da un segretario, anche non componente del consiglio, il quale redige il verbale.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 29

Il consiglio di amministrazione si può riunire in audiovideoconferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, delle quali dovrà darsi atto nel relativo verbale:

- che siano presenti, nello stesso luogo, il presidente e il segretario, che provvedono alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i sogget-

ti partecipanti;

- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 30

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può nominare procuratori per singole categorie d'affari, delimitandone i poteri.

Articolo 31

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Collegio sindacale

Articolo 32

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e ne determina, per tutta la durata dell'incarico, il compenso.

I sindaci durano in carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale può riunirsi anche in più luoghi audio e/o video collegati purchè se ne dia atto nei relativi verbali e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione nonchè di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Qualora ne ricorrano i presupposti di legge, l'organo di controllo nominato esercita la revisione legale dei conti e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Bilancio e utili

Articolo 33

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Scioglimento e liquidazione

Articolo 34

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e prescrivendo le modalità di liquidazione.

Firmato: Giuseppe Gori

Francesca Volkhart Notaio